



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Direzione Generale

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.64/06 DEL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

Capitolato tecnico per la redazione dei Piani economici dei boschi comunali

Premessa

In applicazione del R.D.L. 3267/1923 nonché in relazione alle competenze specifiche definite ai sensi della L.R.26/1985 che assegna al Corpo Forestale e di V.A. la tutela tecnica ed economica dei boschi pubblici, tra il Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di , in seguito semplicemente chiamato C.F.V.A., rappresentato dal Direttore del Servizio ed il Comune di , in seguito semplicemente chiamato Comune, rappresentato dal Sindaco Sig., si conviene quanto segue:

Art.1

Il Comune, nell'ambito delle finalità di interesse generale della comunità amministrata, procede, anche avvalendosi della collaborazione del C.F.V.A., alla redazione del Piano economico, di seguito chiamato semplicemente Piano, dei boschi di sua proprietà di cui agli allegati cartografici e catastali relativi.

Art.2

Il Piano programma e disciplina, secondo le modalità di seguito specificate, gli interventi di utilizzo dei boschi comunali mediante tagli definitivi, interventi colturali, nonché di ricostituzione nelle aree percorse da incendi e degradate, assolvendo anche alle esigenze di estrazione e commercializzazione del sughero, nonché di godimento dell'uso civico (legnatico) a vantaggio dei cittadini residenti; nel Piano sono altresì definite la fruizione del pascolo stagionale all'interno di tali boschi e la funzione speciale per le aree destinate alla fruizione turistico-ricreativa.

Art.3

Il Piano ha efficacia di 12-15 anni, al fine di permettere una razionale distribuzione nel tempo e nello spazio degli interventi, in funzione della loro importanza ed urgenza, tali da consentire comunque una gestione sostenibile della risorsa forestale.

Art. 4

Il Piano dovrà essere redatto secondo la seguente procedura:

- I)Analisi preventiva della situazione reale ovvero di tutte le componenti ecosistemiche dei boschi considerati sia fisiche (clima, pedologia, etc..) e biologico-colturali (tipologia forestale, età, densità, struttura, mescolanza, trattamento, provvigione reale da calcolare con tavole di cubatura e/o con aree di saggio relascopiche), che antropiche (viabilità, infrastrutture, altri interventi, incendi, etc..);
- II)Ripartizione dei boschi in aree elementari omogenee (non necessariamente coincidenti con le tradizionali particelle assestamentali) mediante individuazione sul campo con segnaletica permanente;
- III)Redazione di adeguata cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 delle aree omogenee individuate con puntuale indicazione anche di strade, piste, sentieri e altre infrastrutture;
- IV)Calcolo della ripresa che in ogni caso non dovrà superare il tasso di accrescimento naturale (non oltre il 2-3% della provvigione reale) con il metodo colturale orientato, confrontando la situazione reale con un modello di riferimento adatto ad una gestione selvicolturale sostenibile comprendente tagli non particolarmente intensi, diradamenti, tagli fitosanitari e/o di avviamento ad alto fusto, ricostituzioni di aree percorse da incendi e degradate;
- V)Individuazione spaziale, quantitativa e qualitativa delle masse legnose da prelevare annualmente, articolata a seconda della tipologia forestale interessata, precisando le modalità del trattamento selvicolturale prescelto ed altri eventuali interventi;
- VI)Individuazione spaziale, quantitativa e qualitativa del sughero da prelevare annualmente con turni comunque non inferiori a dieci anni;
- VII)Individuazione eventuale di boschi da seme per usi vivaistici ai sensi del D.L.vo 386/2003;

VIII) Individuazione delle quantità e modalità di prelievo delle ghiande per il bestiame, compreso regolamento prescrittivo;

IX) Individuazione del carico di pascolamento sostenibile distinto per specie ovine, eventualmente caprine, bovine e suine, compreso regolamento prescrittivo;

X) Individuazione e regolamentazione dal punto di vista forestale delle aree destinate a svolgere funzioni turistico-ricreative con particolare riferimento a quelle attrezzate per la sosta e l'escursionismo per le quali dovrà prevedersi una maggiore presenza di piante vecchie e/o di interesse paesaggistico-ornamentale;

XI) Previsione finanziaria delle entrate derivanti dalla vendita delle masse legnose, con eventuale introduzione di valori di macchiatico differenti a seconda che si tratti di Uso Civico dei cittadini residenti oppure di materiale prodotto per tagli straordinari o venduto in appalto per fine turno, nonché dalla vendita di seme forestale per attività vivaistica e dalle quote capitarie periodiche per il pascolo.

Art.5

Il Comune si impegna a mettere a disposizione per la redazione del Piano:

- a) Elenco dei mappali ed estratti catastali dei terreni interessati;
- b) Cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 dei terreni interessati contenente una puntuale indicazione della viabilità (strade, piste, sentieri) e delle principali infrastrutture esistenti;
- c) Catasto aggiornato delle aree percorse da incendi;
- d) Indicazione di eventuali contestazioni di proprietà e di altri diritti pendenti;
- e) Eventuale manodopera necessaria all'effettuazione di rilievi in bosco, per rendere più sistematici e snelli gli stessi.

Art.6

Il Piano dovrà prevedere i seguenti rilievi:

- a) Stazionali (clima, pedologia, etc..);
- b) Biologico-culturali (tipologia forestale, età, densità, struttura, mescolanza, trattamento, provvigione reale da calcolare con tavole di cubatura e/o con aree di saggio relascopiche);
- c) Cartografici con ripartizione dei boschi in aree elementari omogenee (non necessariamente coincidenti con le tradizionali particelle assestamentali) compresa l'individuazione sul campo mediante segnaletica permanente;
- d) Analitici di calcolo della ripresa con metodo colturale orientato in ciascuna area omogenea confrontando la situazione reale con un modello di riferimento adatto ad una gestione selvicolturale sostenibile.

Art.7

Il Piano dovrà contenere un elaborato finale costituito da:

- Relazione generale contenente anche la descrizione e valutazione dei principali elementi gestionali integrativi (pascolo, turismo, etc..) e dei principali rischi di eventi dannosi (incendi, etc..)
- Identificazione e descrizione dei boschi in aree elementari omogenee;
- Piano degli interventi e dei tagli previsti;
- Verifica provvigionale;
- Cartografia forestale generale;
- Cartografia delle aree elementari omogenee;
- Cartografia degli interventi e dei tagli previsti;
- Schemi di verbale di assegno delle tagliate;
- Schemi di verbale di collaudo delle tagliate;
- Prescrizioni e sanzioni, sostitutive delle P.M.P.F. vigenti, nonché eventuali sanzioni da irrogare a vantaggio dell'Amm.ne Comunale.

Art.8

I rilievi di cui all'art.6 potranno essere eseguiti sia nei boschi cedui che in quelli d'alto fusto anche mediante aree di saggio in misura comunque sufficiente per predisporre un campione statistico rappresentativo secondo le più avanzate tecniche assestamentali, integrati eventualmente da altri a carattere andante, qualora riconosciuti necessari e compatibili con i costi.

L'effettuazione dei rilievi e sopralluoghi potrà avvenire congiuntamente anche con il Servizio Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A di , al fine di dirimere dubbi interpretativi circa gli indirizzi generali del Piano e le applicazioni concrete sulle singole aree omogenee.

Art.9

Il Piano, in attuazione dei principi di trasparenza degli atti della P.A. ed in considerazione della particolare attenzione dei cittadini alla gestione della risorsa di cui trattasi, dovrà essere sottoposto a pubblica discussione, anche in fase di elaborazione, o nella sede del Consiglio Comunale o in altra sede ritenuta idonea.

Art.10

Il Piano, una volta accettato ed adottato nella sua veste ed elaborazione definitiva da parte del Comune, sarà sottoposto ad approvazione della competente Autorità.

Art.11

Il Piano, fino alla sua formale adozione, non sostituirà le P.M.P.F. vigenti.

Art.12

Il Comune, sia per la redazione che per la direzione tecnica del Piano, ricorrerà, mediante Convenzione libero-professionale da stipulare previa pubblica selezione, ad apposito incarico da conferire a Dottore Forestale regolarmente iscritto ad Albo Provinciale; qualora il Comune non provvedesse in conformità il Piano verrà prescritto dalla competente Autorità.

Art.13

Le parti (Comune e C.F.V.A.) sottoscrivono sin d'ora il presente capitolato definendo obiettivi, tempi di redazione e di approvazione del Piano, al fine di una sua rapida entrata in vigore a vantaggio della collettività e della gestione selvicolturale sostenibile.

Art.14

Il Piano, alla fine del periodo di vigenza, dovrà essere tempestivamente sottoposto a revisione e verifica; l'aggiornamento dei dati dovrà essere previsto anche in caso di incendi verificatisi prima della scadenza del Piano stesso.

Per il Comune: Il Sindaco

Per il C.F.V.A.: Il Direttore del Servizio

